



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 15 – 30 LUGLIO 2026

Riunione del 27 Luglio 2026

07_26_27 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- ASD VOLLEY PALERMO in persona del Presidente p.t.
- Sig. D. A. in qualità di Presidente p.t. della ASD VOLLEY PALERMO

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento disciplinare a carico di:

1) ASD VOLLEY PALERMO in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t. per mancata ottemperanza e violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Safeguarding Office FIPAV (Proc. n. 24/2026 del 29.04.2026), e specificamente:

"per aver inviato comunicazioni scritte (tramite canale di messaggistica "COMUNICAZIONI VOLLEY PA") testualmente recitanti: "la stagione per voi è conclusa... fino a quella data [30 giugno] non sarete autorizzate a fare nessun allenamento in altre società" – dirette alle atlete minorenni tesserate (M. C., C. G., C. L. D., S. M., M. S.) volte a inibire unilateralmente e illegittimamente la prosecuzione delle sedute di allenamento guidate e la regolare attività sportiva societaria fino al termine della stagione fissata al 30 giugno 2026"

In violazione delle seguenti norme: Artt. 1 e 5 Codice Etico Federale; Art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; Artt. 12-quater e 18 Statuto FIPAV (in relazione alla tutela dei minori e ai compiti di Safeguarding); Artt. 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV (per i doveri di lealtà, correttezza, obblighi e profili di responsabilità diretta e indiretta del sodalizio).



2) Sig. D. A. nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della ASD VOLLEY PALERMO per responsabilità ex art 75 co. 2 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per la condotta contestata al Sodalizio, sub 1) che precede, di cui egli è legale rappresentante p.t.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Procura Generale dello Sport presso il CONI inviata alla Procura Federale FIPAV con la quale si contestava al sodalizio la mancata ottemperanza e la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento del Safeguarding Office FIPAV. Dall'istruttoria compiuta dalla Procura, risultava poi che la società aveva inviato alle atlete minorenni che avevano esercitato il diritto di recesso, una comunicazione che è stata interpretata come volta ad inibire unilateralmente e illegittimamente la prosecuzione delle sedute di allenamento guidate e la regolare attività sportiva societaria fino al termine della stagione. Sulla base della documentazione acquisita la Procura federale si determinava quindi al deferimento. Per gli incolpati veniva presentata direttamente dal Presidente memoria nella fase di indagine.

Successivamente si costituiva l'Avv. Alessandro Maggio, sia per la Società che per il suo Presidente con deposito di documenti e memoria con la quale in primis si contestava la sussistenza della violazione delle prescrizioni del Safeguarding Office poiché il relativo provvedimento non era conosciuto dalla società che non aveva mai ricevuto comunicazioni del procedimento; sul punto veniva poi contestato l'assunto dell'atto di deferimento circa la mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella richiamata decisione, che neanche contestava la condotta oggetto del deferimento.

Come secondo punto la difesa eccepiva che il deferimento non poteva trovare accoglimento neanche per quanto contenuto nel messaggio diffuso il 10 maggio 2026. Nessun riscontro alle interpretazioni date dalla procura secondo cui la società avrebbe deliberatamente inteso impedire alle atlete di proseguire la propria attività sportiva - ciò con animo ritorsivo - poteva ricavarci, secondo la difesa,



dal contenuto del messaggio che era stato fra l'altro inviato il giorno successivo alla conclusione del campionato. Secondo la difesa, il sostenere, come fa la procura, che la società deve garantire l'attività sino al 30 giugno, crea confusione con il permanere del rapporto federale; l'attività è infatti scandita dai calendari agonistici ed altro e non si può pretendere che ogni gruppo squadra debba continuare fino al termine della stagione; questo, secondo la difesa, sarebbe il senso delle espressioni contenute nel messaggio.

Ulteriore eccezione viene dispiegata dalla difesa sulla non riconducibilità della condotta contestata alle disposizioni richiamate nel deferimento. Si afferma infatti che l'atto della Procura richiama una pluralità di disposizioni appartenenti a fonti diverse dell'ordinamento sportivo — Codice Etico Federale, Codice di Comportamento Sportivo del CONI, Statuto FIPAV e Regolamento Giurisdizionale — ma omette di dimostrare in quale modo il fatto contestato integri gli elementi costitutivi delle violazioni ipotizzate

Un ultimo rilievo riguarda l'erronea applicazione della disciplina del Safeguarding e sulla insussistenza dei presupposti delle violazioni contestate ai sensi degli artt. 12-quater e 18 dello Statuto FIPAV e degli artt. 74, 75 e 76 del Regolamento Giurisdizionale. Inoltre il fatto contestato, a dire della difesa, non violerebbe quei caratteri propri delle normative collegate al Safeguarding di violenza, molestia o discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulle convinzioni personali o volte a condizionare la libertà personale delle atlete.

Infine si eccepiva la mancanza di offensività della condotta contestata e l'insussistenza di pregiudizio per le atlete e la mancanza dell'elemento soggettivo dell'illecito.

All'udienza in modalità videoconferenza il Procuratore federale illustrava l'atto di deferimento insistendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della multa alla società e della sospensione per il suo Presidente.



La difesa discuteva riportandosi sostanzialmente a quanto contenuto nella memoria concludendo per il non luogo a sanzione per entrambi gli incolpati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La difesa degli incolpati si concentra innanzitutto sul procedimento dinanzi alla Commissione Safeguarding eccependo come nessuna comunicazione fosse pervenuta alla società della pendenza del giudizio o dell'emissione del provvedimento.

L'eccezione, seppur per quanto in appresso non incidente sul presente procedimento disciplinare, è fondata. Agli atti inviati con il deferimento non esiste infatti la prova di comunicazioni da parte del Safeguarding alla società.

Tale aspetto comunque non limita l'azione della procura e del Tribunale per quanto oggetto dell'atto di deferimento e per l'accertamento della sussistenza di responsabilità disciplinare.

E' altresì condivisibile la tesi, come aveva anche riportato la commissione di Safeguarding nel proprio provvedimento, che sia appannaggio della società la scelta tecnica se far giocare o meno un'atleta alle gare; sul punto non può pertanto essere condivisa l'eccezione delle esponenti che proprio questo lamentavano.

La tesi invece della difesa che il messaggio inviato dal Presidente fosse solo un richiamo alle normative in vigore del tesseramento essendo egli destinatario di doveri di protezione e quindi che la comunicazione avesse l'intento di evitare incertezze vista la mancanza di assenso allo svolgimento di allenamenti organizzati da altri sodalizi trova il limite nel contenuto del messaggio.

Tale articolata lettura che la difesa tenta di dare al contenuto del messaggio contrasta con il valore letterale dei termini utilizzato e con il tono e contesto complessivo.

L'ammonimento inizia con l'individuazione di sole alcune atlete ed il senso non è certo "paterno"; testualmente recita *"Tutte quelle che hanno fatto pec, avete scelto di non rientrare nei prossimi progetti tecnici della VPA. Il titolo è poi seguito dalla locuzione "la stagione per voi è conclusa".*



Orbene l'accusa che il messaggio è stato estrapolato da un contesto più ampio e che così facendo ne viene data una interpretazione errata, non può essere condivisa.

Il tono del messaggio non può essere ricondotto ad un richiamo alle norme federali, neanche necessario, o teso ad evitare problematiche alle stesse atlete; non era certo necessario ricordare alle atlete le normative in un contesto ove neanche è provato che avessero chiesto dispense per allenamenti con altre squadre; il senso del messaggio non solo non era opportuno ma ha indubbiamente un carattere ritorsivo dal momento che vengono individuate quelle atlete che hanno esercitato il legittimo diritto di recesso secondo la normativa e dal momento che gli viene comunicato che la stagione "*per voi*" - e quindi non per tutte - è conclusa. Di fatto riportare, senza altre precisazioni, che la stagione è conclusa vuol dire escluderle dalla partecipazione alla società fino al termine del 30 giugno data in cui il tesseramento cessava formalmente; esclusione che poteva anche essere intesa per gli allenamenti.

Non viene comunque tanto contestata la mancanza di coinvolgimento agli allenamenti o alla vita societaria quanto la perentoria comunicazione che da una semplice lettura, anche nel contesto più ampio in cui la difesa vuol ricondurla, non può che avere un senso ritorsivo.

Per tale aspetto certa appare la violazione delle norme basilari dello statuto federale, del codice etico e del regolamento giurisdizionale. Non si contesta infatti, anche con le norme richiamate nell'atto di deferimento, la violazione di precisi e più gravi comportamenti contenuti nel codice etico. Si contesta la violazione delle norme poste a fondamento dello sport e precisamente quelle sulla lealtà e probità sportiva; si rileva anche come il messaggio, fra l'altro inviato ad atlete minorenni, possa essere interpretato come "strumento di sopraffazione e intimidazione"; comportamenti vietati anche dal codice etico.

P. Q. M.

il Tribunale Federale FIPAV dispone:

La sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) del tesserato D. A.



La sanzione della multa di € 200,00 a carico della società sportiva Volley Palermo

Roma, 29 Luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 30 Luglio 2026